

Suprema Corte di Cassazione - sezione V penale
Sentenza 21 luglio 2016, n. 31642

Ritenuto in fatto

Con sentenza deliberata il 07/07/2014, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 04/03/2009 con la quale il Tribunale di Foggia aveva dichiarato D.G.M. colpevole dei reati di lesioni personali e di abuso dei mezzi di correzione in danno del minore Z. A. F., condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Z. M. e B.M., genitori del minore.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto personalmente ricorso per cassazione D.G.M., denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – vizi di motivazione. La motivazione della sentenza impugnata è carente ed illogica, non sussistendo la piena prova della responsabilità penale della ricorrente.

Nessuno ha mai riferito di comportamenti violenti della ricorrente nei confronti degli alunni, laddove le dichiarazioni accusatorie del bidello A.M. sono frutto di invenzione volta a giustificare la fuga del ragazzo dalla scuola e il certificato medico non costituisce prova del fatto in quanto non dimostra che le lesioni siano state causate dall'insegnante.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

La Corte di merito ha diffusamente motivato la conferma della sentenza di primo grado, disattendendo la tesi difensiva secondo cui l'alunno F.A.Z. si sarebbe allontanato in lacrime dalla classe per non essere stato in grado di fare un disegno e non perché colpito con uno schiaffo e strattonato per i capelli dall'imputata, sua insegnante. Oltre al racconto del bambino, il giudice di appello ha valorizzato plurimi, convergenti dati probatori: la testimonianza del bidello A.M., il quale ha riferito di esser stato chi A. dall'imputata per portare l'alunno dal Preside e che la D. diede al bambino in lacrime due scappellotti sulla nuca, circostanza, questa, in base alla quale la Corte di merito argomenta la conferma del carattere violento dell'imputata e della veridicità del racconto del minore circa il comportamento subito in precedenza; il certificato medico dello stesso giorno dei fatti, in cui si descrivono lesioni pienamente compatibili con il racconto del bambino; l'assenza di qualsiasi interesse in capo ai genitori del minore a denunciare l'imputata, tanto più che, se scopo della denuncia fosse stato il cautelarsi circa le conseguenze dell'allontanamento del bambino dalla scuola, sarebbe stato sufficiente, a tal fine, denunciare il personale scolastico.

A fronte della diffusa motivazione della sentenza impugnata, le censure della ricorrente circa la valenza dimostrativa del certificato medico sono manifestamente infondate, posto che la Corte distrettuale, con motivazione esente da vizi logici, ha valorizzato il documento a sostegno della veridicità del racconto del minore. Il medesimo rilievo si impone anche con riguardo alla valutazione della sentenza impugnata circa l'atteggiamento dell'imputata nei confronti dell'allievo, valutazione fondata sul racconto dei teste M. in assenza di cadute di consequenzialità logico-argomentativa.

Le ulteriori doglianze (e, in particolare, quelle relative al carattere menzognero della testimonianza di M.) deducono, al più, questioni di merito, volte a sollecitare una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude la rilevanza della prescrizione del reato che sarebbe maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266). La minore età della persona offesa impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.